

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3841 del 11/10/2016
Oggetto	Rinnovo con variante non sostanziale della Concessione di derivazione acqua pubblica dal Fiume Secchia, per uso idroelettrico, ed occupazione del suolo di demanio idrico pertinente l'impianto "Fornace", in località Fornace del comune di Baiso (RE) - (pratica n. 241 - RE05A0074)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3921 del 10/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.29652 /2016

IREN RINNOVABILI S.p.a. – Rinnovo con variante non sostanziale della Concessione di derivazione acqua pubblica dal Fiume Secchia, per uso idroelettrico, ed occupazione del suolo di demanio idrico pertinente l'impianto "Fornace", in località Fornace del comune di Baiso (RE) - (pratica n. 241 - RE05A0074)

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale n. 41, emanato il 20 novembre 2001, recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 OTTOBRE 2015;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2012/2013 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001";
- la Legge Regionale 15 novembre 2001 n. 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".

PREMESSO che

- con Determinazione n. 10946 del 19/09/2008 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, è stata assentita alla ditta SEA S.r.l. codice fiscale 02184890354, la concessione per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Secchia, in località Fornace del comune di Baiso (RE), per la portata massima di l/s 16.000 e media di l/s 7.316, con portata minima turbinabile di l/s 600, ad uso idroelettrico, per la potenza nominale di kW 1.291,76, a scadenza 31/12/2015;
- il progetto dell'impianto è stato assoggettato a procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale conclusa con D.G.RER n. 1511/2008 con esito positivo e prescrizioni;
- con nota assunta dal Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po al PG.2010.0185694 del 20/07/2010 è stato comunicato il cambio di denominazione della società da "SEA S.r.l." a "Iren Rinnovabili S.r.l." ora "Iren Rinnovabili Spa" codice fiscale 02184890354;
- con Determinazione n. 9634 del 06/09/2010 è stata assentita una variante non sostanziale della concessione, consistente nella ridefinizione della portata media derivabile in l/s 5'614, della potenza nominale in kW 990,70 e della portata minima turbinabile in l/s 1'200;

PRESO ATTO:

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- dell'istanza in data 23/04/2013 presentata dalla ditta IREN RINNOVABILI Spa, codice fiscale 02184890354, tesa ad ottenere l'approvazione di una variante non sostanziale della succitata concessione, per il recepimento delle modifiche al progetto definitivo, conseguenti alla realizzazione delle opere col recepimento delle prescrizioni di cui al Disciplinare di Concessione e della sopracitata D.G.RER n. 1511/2008, conclusiva della procedura di VIA;
- dell'istanza in data 16/10/2015 presentata dalla ditta IREN RINNOVABILI Spa, codice fiscale 02184890354, tesa ad ottenere il rinnovo della succitata concessione;

CONSIDERATO:

- che nell'istanza di rinnovo il richiedente ha confermato i dati relativi alla portata derivata e all'uso della risorsa, nonché le opere di presa, adduzione ed utilizzo, senza variazioni sostanziali rispetto alla concessione assentita;
- che con nota assunta dal Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po al PG.2011.0226321 del 20/09/2011 è stata comunicata la fine dei lavori di costruzione dell'impianto al 16/10/2010 ed il termine, a decorrere dalla stessa data, delle occupazioni occasionali del suolo di demanio idrico per uso cantiere;

DATO ATTO:

- che la domanda di rinnovo è stata presentata in data anteriore alla scadenza della concessione originaria e contiene tutti gli elementi utili di cui al comma 1, dell'art. 6 del R.R. 41/2001 e pertanto è conforme al disposto di cui al comma 1, dell'art. 27 dello stesso Regolamento;
- che, ai sensi dell'art.27 del R.R. 41/2001, il richiedente è tenuto all'adeguamento del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli aggiornamenti del canone al corrente anno 2016;
- che il deposito cauzionale ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, è stato costituito dalla ditta IREN RINNOVABILI S.p.a. per l'importo di € 17.716,30;

ACCERTATA:

- la compatibilità della derivazione con i Piani di Gestione Distrettuali ai sensi della DGR 1781/2015 e della DGR 2067/2015, secondo le misure attuative di cui alla DGR 1195/2016 a titolo "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

VERIFICATO:

- che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- che in ragione dei canoni di concessione risulta essere stato corrisposto l'importo di € 133.947,49 anzichè l'importo di € 139.506,71 dovuto fino alla corrente annualità 2016 compresa;
- che il deposito cauzionale ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, aggiornato ai canoni attuali, ammonta a € 15.481,66;
- che il deposito cauzionale di cui al punto precedente risulta inferiore all'importo del deposito costituito dal concessionario in sede di concessione per € 17.716,32 ;

DATO ATTO inoltre:

- che per il ritiro del presente provvedimento di rinnovo, il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di € 5.559,22 quale integrazione di quanto già versato in ragione dei canoni dovuti fino alla corrente annualità 2016 compresa;

RITENUTO, pertanto, sulla base dell'istruttoria esperita, che il rinnovo della concessione possa essere assentito per la durata di 20 anni a decorrere dal giorno 01/01/2016 e pertanto fino al 31/12/2035, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 2012/2013 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001", sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione e nell'Atto Aggiuntivo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Per quanto precede

la Dirigente determina

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta IREN RINNOVABILI Spa, codice fiscale 02184890354, il rinnovo della Concessione per la derivazione di acqua pubblica dal Fiume Secchia, in località Fornace del comune di Baiso (RE), a uso idroelettrico, assentita con Determinazione n. 10946 del 19/09/2008 alla ditta SEA Srl (ora Iren Rinnovabili Spa) con variante non sostanziale assentita con Determinazione n. 9634 del 06/09/2010, a scadenza 31/12/2015;
- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata per la portata massima di l/s 16.000 e media di l/s 5.614, per produrre con un salto legale di m 18 la potenza nominale di kW 990,70 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale della Determinazione di concessione così come variato con l'Atto Aggiuntivo parte integrante e sostanziale della presente Determinazione di rinnovo;
- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 2102/2013 il rinnovo della concessione sia anni 20 (venti) a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza (31/12/2015) e pertanto fino al 31/12/2035;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- d) di dare atto che l'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- e) di stabilire che, ai sensi dell'art. 12 bis del TU 1775/33, qualora la concessione di cui al presente provvedimento possa costituire pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico interessato, il concessionario è tenuto a porre in essere tutte le misure eventualmente individuate dalle autorità competenti per assicurare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, nei termini e nei modi indicati dalle stesse;
- f) di dare atto che:
- La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi degli stessi;
 - Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;
 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
- g) di stabilire che il concessionario è tenuto al versamento degli importi indicati di seguito, da effettuarsi prima del ritiro del presente provvedimento secondo le modalità che saranno indicate con apposita comunicazione inviata al medesimo:
- € 5.559,22 quale integrazione di quanto già versato in ragione del canone dovuto fino alla corrente annualità 2016 compresa;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- h) di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo accertamento della corresponsione alla Regione Emilia Romagna dei canoni dovuti;
- i) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- j) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è superiore a € 200 e pertanto andrà effettuata la registrazione del presente atto, a cura del Concessionario in tre originali, di cui uno dovrà essere restituito a questo Servizio con riportati i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'Imposta di Registro, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministro delle Finanze n. 126 del 15.5.1998;
- k) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015;
- l) di dare atto infine:
 - che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.R. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18, 143, 144 e 145 del R.D. n. 1775/1933.

**ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE
DELLA CONCESSIONE ASSENTITA CON DETERMINAZIONE N.10946 DEL
19/09/2008**

cui è vincolato il rinnovo con variante non sostanziale della Concessione di derivazione acqua pubblica dal Fiume Secchia, per uso idroelettrico, ed occupazione del suolo di demanio idrico pertinente l'impianto "Fornace", in località Fornace del comune di Baiso (RE) - (pratica n. 241 - RE05A0074) assentito alla IREN RINNOVABILI Spa, codice fiscale 02184890354.

ART. 1 – QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

si conferma l'art.1 – "*Quantità e uso dell'acqua da derivare*" – del disciplinare di concessione, aggiornandolo per quanto concerne le portate derivabili e la potenza nominale, modificate con la variante non sostanziale assentita con determinazione dirigenziale n. 9634 del 06/09/2010 e confermate nella variante non sostanziale contestuale al presente rinnovo:

- portata media derivabile : l/s 5'614;
- portata minima turbinabile : l/s 1'200;
- potenza nominale di concessione: KW 990,70.

Inoltre, in riferimento alla ripartizione del DMV, si precisa che dopo aver eseguito le tarature sui misuratori di portata installati sulle turbine, sulla scala di risalita della fauna ittica e sulla gaveta di magra e dopo aver realizzato le relative scale di deflusso ed aver collaudato da un punto di vista idraulico la scala di risalita, risulta che:

- L'ottimale funzionamento della scala di risalita richiede portate non superiori a 120 l/s, di conseguenza, la gaveta di magra avrà portate non inferiori a 880 l/s ad impianto idroelettrico in funzione.

ART. 2 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

si conferma l'art.2 – "*Luogo e modo di presa dell'acqua*" – del disciplinare di concessione, aggiornandolo per quanto concerne la descrizione delle opere dell'impianto realizzate col recepimento delle prescrizioni di cui al Disciplinare di Concessione e della sopracitata D.G.RER n. 1511/2008, conclusiva della procedura di VIA:

Opera di presa

Il manufatto costruito riporta le seguenti dimensioni:

- Larghezza: 16,46 m (in testa) e 4,50 m circa alla partenza del canale di collegamento con il dissabbiatore;
- Altezza media manufatto (all'estradosso soletta di copertura): confermata l'altezza da concessione (4,50 m);

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- Lunghezza misurata lungo l'asse centrale: confermata la lunghezza da concessione (23,85 m);
- La soletta è stata mantenuta a vista per un migliore controllo sullo stato manutentivo;
- Dimensioni paratoie: 6,65 m (come da concessione) x 2,20 m;
- Soglia di fondo: 0,50 m (come da concessione);
- Dimensioni "callone": 2,00 m x 2,00 m, fondo 303,20 m;
- Soletta di fondo opera di presa inclinata nel senso di moto con doppia pendenza: 5,7% nel primo tratto e 1,5%;

Canale di adduzione

- Dimensioni interne: 4,50 m x 3,42 m e lunghezza del canale pari a 23,90 m, lunghezza complessiva del manufatto di presa 42 m;
- Pendenza soletta di fondo pari a 1,8%;
- Paratoia di sicurezza a sgancio automatico è stata inserita in testa alla condotta forzata, (anziché, come era previsto in concessione, in testa al canale di derivazione);

Vasca dissabbiatrice e di carico

- Dimensioni: 45,4 m x 15,7;
- Altezza variabile fra 3,69 m e 6,46 m;
- Per quanto riguarda le griglie antiuomo, come da nostra comunicazione prot. 397 del 21/06/2011 (piano monitoraggio), si è adottata, dopo prove in loco, la soluzione alternativa di tenere abbassate le paratoie di presa di 0,50 m sotto il pelo libero dell'acqua;
- La soletta è stata mantenuta a vista per un migliore controllo sullo stato manutentivo;
- Il cassone di raccolta e lo sgrigliatore sono stati recintati e mascherati da rete verde a maglia fitta (anziché, come era previsto in concessione, con una siepe);

Condotta adduttrice forzata

- Si confermano le dimensioni da concessione (la condotta è in acciaio DN 2900);
- Appena a monte della centrale è stata realizzata biforcazione in due condotte (ciascuna di DN 1700) (anziché, come era previsto in concessione, quattro) per l'ingresso dell'acqua nelle due turbine idrauliche.

Centrale di produzione

- Dimensioni: 27 m x 12,54 m;
- Altezza variabile fra 9,64 m e 11,45 m;
- Installate due macchine idrauliche di tipo Kaplan ad asse orizzontale (anziché, come era previsto in concessione, quattro), che utilizzano una portata minima di

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

1,2 mc/s ed una portata massima di 8,0 mc/s per ciascuna macchina (come da variante di concessione);

Canale di restituzione

- Dimensioni: 8,6 m x 2,20 m;
- Lunghezza: 44 m;

Scala di rimonta della fauna ittica in corrispondenza della traversa di presa

E' stata realizzata la prima scala di risalita, in corrispondenza dell'opera di presa con le seguenti caratteristiche:

- Dislivello fra i peli liberi dei bacini: 25 cm;
- Pendenza fondo della scala: circa 15%;
- Larghezza confermata come da concessione, lunghezza pari a 1,5 m;
- Feritoia di collegamento: 10 cm;
- Portata scala di risalita calcolata: 170 l/s (da concessione 400 l/s); da collaudo, per evitare esondazioni nella parte finale, la portata dovrà essere di circa 120 l/s;
- Pendenza parte finale della rampa: 6%.

Dopo i risultati della campagna di monitoraggio avvenuta per le annualità 2013 e 2014 che hanno dato esito favorevole al funzionamento biologico, il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna ha concordato che le ipotizzate altre 2 rampe di risalita per la fauna ittica non sarebbero comunque valutate funzionali al mantenimento dell'equilibrio biologico.

Pertanto, anziché le medesime, sono stati autorizzati e realizzati interventi ambientali (posa massi ciclopici) mirati a riqualificare tratti di Fiume Secchia a monte dell'impianto.

Elettrodotto

- Lunghezza complessiva linea MT (15 kV): circa 6.300 m, di cui 4.800 m circa aerei e 1.500 m circa interrati;
- Primo tratto interrato dell'elettrodotto, dalla centrale Fornace al palo n° 23 (dove la linea diviene aerea per l'attraversamento del Fiume Secchia): 335 m circa;
- Campata di attraversamento Fiume Secchia: 206 m, poi si confermano le indicazioni riportate in concessione fino alla zona denominata loc. La Lobia;
- Lunghezza tratto interrato in loc. La Lobia, in prossimità di centro abitato: 330 m;
- Il tracciato ridiviene aereo per circa 940 m interessando campi agricoli, poi, in corrispondenza di altro centro abitato, la linea ridiviene interrata per circa 230 m, poi di nuovo aerea per circa 2030 m;
- In zona centrale Farneta (Comune di Montefiorino), la linea ridiviene interrata fino alla cabina primaria, per circa 280 m;

Argine di protezione e salvaguardia idraulica

- franco minimo rispetto al transito della portata di piena duecentennale > di m 0,3
 Onel punto di maggior criticità;

Percorso ciclopedonale riclassificato a sentiero - percorso verde

La pista ciclopedonale è stata più coerentemente classificata, per motivi contingenti ai luoghi ed agli adempimenti inerenti la sicurezza del percorso e la manutenzione dell'argine, in "sentiero - percorso verde" che congiunge via Fornace, in corrispondenza della centrale, con l'opera di captazione;

Osservatorio naturalistico

E' stata realizzata la cartellonistica esplicativa, come richiesto da concessione, ma non la realizzazione del canniccio sopra l'opera di presa, per ragioni di sicurezza. E' stato per lo stesso motivo installato un cancello, a confine tra il laboratorio delle fonti rinnovabili e l'opera di presa, per impedire l'accesso alla zona sgrigliatore-dissabbiatore.

All'interno del laboratorio è presente un pc collegato alla centrale per visualizzare tutte le informazioni relative al funzionamento e produzione di energia elettrica. E' inoltre stata installata una stazione metereologica.

ART. 3 – SUPERFICI DEMANIALI OCCUPATE E LORO UTILIZZO

l'art. 3 – "*Superfici demaniali occupate e loro utilizzo*" – del disciplinare di concessione, è sostituito dal presente:

L'impianto comporta la seguente occupazione del demanio suoli del Fiume Secchia, in sx idraulica, nel Comune di Baiso (RE) Fg 82, particelle 244, 247, 250, 251, 253, 254, 258, 260, 276, 277, 278, 355, 477, area non mappata a fronte particella 482:

OCCUPAZIONE PERMANENTE

- | | | |
|--|----|-------|
| • Opera di presa, compreso scala e rampa per la risalita della fauna ittica, non assoggettata a canone; | n. | 1 ; |
| • Porzione della condotta adduttrice interrata Ø mm 2.900; misura, complessivi; | m | 313 ; |
| • Porzione bauletto cavidotti interrati largh m 1,30; misura ragguagliata secondo porzione, complessivi; | m | 36 ; |
| • Porzione dello scarico di restituzione delle acque turbinate in due condotti appaiati della luce di m 4,30 cadauno; | | |
| il primo; | m | 20 ; |
| il secondo; | m | 22 ; |
| • Porzione del "Percorso Verde - Sentiero Fornace" della larghezza media di m 2; misura ragguagliata secondo porzione, complessivi | m | 213 ; |

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- Porzione dei blocchi di ancoraggio dei condotti di alimentazione delle turbine e porzione della rampa di accesso alla centrale; ragguagliati in corpo unico per vicinanza e dimensioni; n. 1 ;

Per ulteriori dettagli e precisazioni, si rimanda alle 5 tavole cartografiche a titolo "Occupazione area demanio fluviale" in data Aprile 2014, presentate a integrazione della richiesta di variante non sostanziale 23/04/2013.

ART. 4 - CANONE DELLA CONCESSIONE

l'art. 8 – "*Canone della concessione*" – del disciplinare di concessione, è sostituito dal presente:

La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissandone gli importi minimi.

L'art. 8 della L.R. n.2/2015 ha stabilito che gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; la medesima disposizione della L.R. n. 2/2015 precisa inoltre che qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

L'importo del canone annuo dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo del demanio idrico è costituito dalla somma del canone dovuto per l'uso della risorsa idrica (determinato ai sensi dell'art.152, comma 1 lett. e) della LR 3/99 e s.m.i.) a quello dovuto per le occupazioni di suolo del demanio idrico (determinato ai sensi dell'art.20 L.R. 14/04/2004 n. 7 e della D.G.R.18/06/2007 N. 895 e s.m. e i.).

Ai sensi del comma 1 dell'art.8 della L.R. n.2/2015 l'importo del **canone annuo**, dovuto alla Regione Emilia-Romagna, per l'uso della risorsa acqua, per l'anno solare 2016 ammonta a **€ 13.968,87**.

Il canone dovuto per l'occupazione di suolo del demanio idrico, per l'anno solare 2016 ammonta **€ 1.512,79**.

Il canone d'occupazione di suolo del demanio idrico con l'opera di presa è compreso in quello relativo al prelievo della risorsa idrica, ai sensi della L.R.n.7/2004 art.20 comma 8.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, è di € 15.947,87.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

l'art. 5 - "Obblighi e condizioni cui è assoggettata la derivazione" e l'art. 6 - "Obblighi e condizioni cui è assoggettata la realizzazione dei manufatti e la occupazione delle aree demaniali" – del disciplinare di concessione, sono sostituiti dal presente:

Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la ARPAE – Struttura Autorizzazioni e

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Concessioni di Reggio Emilia concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente.

Stato delle opere – La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato, dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, qualora la derivazione dovesse risultare influente con eventuali obiettivi fissati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque o dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po o di altri provvedimenti delle Autorità competenti finalizzati al risparmio idrico e pianificazione dell'uso della risorsa ai sensi degli artt. 96 e 98 del D.Lgs 152/2006 nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01.

Cessazione dell'utenza - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni della ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente, sentita l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

La ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Decadenza - A norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001 sono causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, nonché dell'occupazione del demanio fluviale, i seguenti fatti, eventi od omissioni, qualora diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine stabilito per gli adempimenti relativi al ritiro del provvedimento di concessione, di cui all'art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale 41/2001, senza valida motivazione.

Il diritto a derivare, inoltre, decade immediatamente in caso di subconcessione a terzi.

Rinuncia - La rinuncia alla concessione a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001 deve essere comunicata in forma scritta alla SAC concedente.

Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità a norma dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001 è indirizzata alla SAC concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Varianti alla concessione - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione come definite dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 verranno istruite dalla SAC concedente a norma del citato articolo 31.

Conservazione asta fluviale - La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.

I lavori in alveo devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena. L'alveo e le sponde, dopo l'ultimazione dei lavori, dovranno essere ripristinate e profilate secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Emilia concedente, sentita l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente e/o l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Occupazioni di suolo del demanio idrico – La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

Inoltre si rappresenta che:

- Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ente competente in materia idraulica;

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;
- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;
- Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale della ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente e/o al personale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Affluenti Po, nonché agli addetti al controllo ed alla vigilanza;
- L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Si rimanda inoltre alle prescrizioni di cui alla D.G.RER n. 1511/2008 conclusiva della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale cui l'impianto idroelettrico è stato assoggettato, anche se non materialmente allegata al presente atto.

ART. 7 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 7/2004, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa.

La ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia concedente e/o l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, possono disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.